

Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014)

del 19 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2012¹;
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 2014²,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2014³ sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza

Art. 14

Abrogato

2. Legge federale del 4 ottobre 1974⁴ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

Art. 4 Mandati di risparmio

¹ Rispetto al piano finanziario del 22 agosto 2012 e ai decreti finanziari pluriennali successivi, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

1 FF 2013 727
2 FF 2014 7247
3 RS 520.3
4 RS 611.010

	2016
	in milioni di franchi
1. Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale	60,3
2. Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo	38,5
3. Ottimizzazioni della rete esterna	6,3
4. Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS	132,5
5. Misure nel settore della migrazione	7,4
6. Ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	2,0
7. Misure nel settore dell'esercito	13,0
8. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti	4,6
9. Riduzioni nelle università	7,7
10. Riduzioni nel settore dei PF	24,0
11. Misure nell'agricoltura	0
12. Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari	10,0
13. Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali	95,0
14. Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario	40,0
15. Misure nel settore dell'ambiente	18,5
16. Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti	2,9

² Il Consiglio federale può, nell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.

³ È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

Art. 4a

Abrogato

3. Legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie

Art. 52 Gestione razionale

¹ Le imprese ferroviarie aderiscono ad associazioni professionali e organizzazioni di categoria adatte a rafforzare la propria posizione sul mercato.

² La Confederazione può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d'appalto.

⁵ RS 742.101

³ La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l'indennità fatta valere nella procedura di ordinazione da un'impresa ferroviaria la cui gestione non è razionale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 2015⁶

Termine di referendum: 8 ottobre 2015

